



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 325 del 13 LUG. 2017

**OGGETTO** Approvazione di convenzioni con Laboratori Ortopedici attrezzati per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da parte degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, con sede presso l'ASST G. Pini-CTO.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRIGENTE S.C. AFFARI GENERALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 13 LUG. 2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente S.C. Affari Generali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*

*[Handwritten mark]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 325 del 13 LUG. 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

**richiamate**

- la deliberazione n. 283 del 06.11.2008 di approvazione della convenzione (decorrenza a.a. 2008/2009) tra l'allora A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini, oggi ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO e UNIMI, istitutiva del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche presso l'Azienda, rinnovata per periodi di pari durata, da ultimo con deliberazione n. 516/2015 (scadenza a.a. 2017/2018);
- le deliberazioni nn. 239/2009, 131/2010, 47/2011, 80/2012, 41/2013, 174/2013, 186/2013, 251/2013, 525/2015, 4/2017 con cui, nel corso degli anni di validità della convenzione di che trattasi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 del vigente atto convenzionale, sono stati approvati, su specifica richiesta del Direttore Didattico, specifici protocolli con Laboratori Ortopedici per l'espletamento di tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti al predetto Corso di Laurea;

**dato atto, da parte della S.C. Affari Generali:**

- che l'ordinamento didattico del Corso sopra citato prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di laurea, l'effettuazione di un tirocinio professionale da parte degli allievi;
- che, nell'ambito degli accordi con l'Ateneo è previsto, tra l'altro, che qualora le risorse proprie della Sezione di Corso non assicurino integralmente il progressivo svolgimento di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **325** del **13 LUG. 2017**

tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, l'Istituzione sanitaria, d'intesa con l'Università, possa stipulare rapporti convenzionali con Enti e Laboratori Ortopedici attrezzati aventi sede nel territorio regionale;

**viste** le richieste avanzate dal Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia IV<sup>a</sup> prof. Giuseppe Vincenzo Mineo e Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di stipula di atti convenzionali con Laboratori Ortopedici, all'uopo individuati (cfr. comunicazione prot. n. 9913, del 6.07.2017, in atti), per l'espletamento dei tirocini professionalizzati degli studenti del corso, a fronte della necessità di integrazione delle strutture già poste a disposizione, ai fini formativi, dall'Azienda;

**verificato**, da parte del Presidente del Corso di Laurea, il possesso, in capo ai Laboratori prescelti, dei requisiti previsti e richiesti per lo svolgimento dei tirocini in parola;

**visto** il testo di convenzione proposto, allegato, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel quale - tra l'altro - è previsto:

- che gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, nell'espletamento dei tirocini professionali, sono coperti da assicurazione contro infortuni INAIL, nonché da assicurazione per rischi professionali derivanti da responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'Università degli Studi di Milano;
- che il convenzionamento in oggetto non comporta oneri finanziari aggiuntivi per l'Istituto, né alcun corrispettivo in ragione dei tirocini espletati presso le strutture aziendali interessate;

**atteso**, pertanto, di approvare il convenzionamento per l'espletamento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano - sezione aziendale, per la durata di tre anni dalla sottoscrizione, con gli Enti/Laboratori Ortopedici di seguito indicati:

1. Obiettivo Salute S.n.c. - Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 121;
2. Centro Ortopedico Rhodense - Rho (MI), via Cadorna n. 25/27;
3. Ortofarma S.r.l. - Milano, via G.B. Pergolesi n. 8;

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare e sottoscrivere le convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi professionali degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia - Università degli Studi di Milano, nel testo



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **325** del **13 LUG. 2017**

allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale con i Laboratori Ortopedici attrezzati di seguito indicati:

1. Obiettivo Salute S.n.c. – Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 121;
  2. Centro Ortopedico Rhodense – Rho (MI), via Cadorna n. 25/27;
  3. Ortofarma S.r.l. – Milano, via G.B. Pergolesi n. 8;
2. di precisare che le presenti convenzioni hanno durata di 3 (tre) anni accademici dalla data di sottoscrizione;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'ASST;
  4. di demandare l'attuazione ed il monitoraggio delle presenti convenzioni al Direttore della S.C. Ortopedia e Traumatologia IV<sup>a</sup> prof. Giuseppe Vincenzo Mineo nonché Presidente del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano,
  5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
  6. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Maria Saffo)

**S.C. Affari Generali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: Daniele Cirillo



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **325** del **13 LUG, 2017**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal **14 LUG, 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 17 pagine di cui n. 12 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Alfano Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto

*[Signature]*



# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA.

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O", C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

L'Azienda **OBIETTIVO SALUTE SNC**, c.f. **03219400987**, con sede legale in **BRESCIA** Prov. **BS**, via **LE DUCA DEGLI ABRUZZI** n. **121**, e-mail **ortopedica.info@obiettivosalute.org**, tel. **030/3550202**, in persona del Legale Rappresentante **GAUZZINI ALBERTO**, nato/a a **MONTICHIARI** il **18-03-79**, e domiciliato/a per la carica in **BRESCIA** Via **LE DUCA DEGLI ABRUZZI** n. **121** di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 516 del 18/11/2015 l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2014/2015;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

## Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento - nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche-, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

## Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

### Art. 3 "Tirocinio formativo"

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

### Art. 4 "Progetto formativo"

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

### Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

### Art. 6 "Obblighi del tirocinante"

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

### Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### **Art. 9 "Copertura assicurativa"**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### **Art. 10 "Oneri"**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### **Art. 11 "Privacy"**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.



## Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

## Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

## Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li .....

PER OBIETTIVO SALUTE SNC  
il Rappresentante Legale  
(dott. GAUZZINI ALBERTO...)

OBIETTIVO SALUTE S.n.c.  
Via Duca degli Abruzzi, 121 BRESCIA  
Tel. 030/3560202 - Fax 030/3531507  
P.IVA 0117105240400987  
Cod. INAL 1038588  
WCA 01026258 - Cod. ASL 03030200092

PER

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini C.T.O.  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecnologie Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Docenti Interdipartimentale  
Prof. Giuseppe Vincenzo Mineo

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA.

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O., C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

L'Azienda ~~CENTRO OSPEDICO RHODENSE~~, c.f. ~~07088100964~~, con sede legale in ~~RHO~~ Prov. ~~MI~~, via ~~CADORNA~~ n. ~~25/27~~, e-mail ~~centro.ortopedico@comune.rho.mi.it~~, ~~02.93781227~~, in persona del Legale Rappresentante ~~BALESTRA DAVIDE~~, nato/a a ~~MILANO~~ il ~~3/2/1977~~ e domiciliato/a per la carica in ~~RHO~~ Via ~~CADORNA~~ n. ~~25/27~~ di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 516 del 18/11/2015 l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2014/2015;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

### Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento - nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche - a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

### Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

### **Art. 3 "Tirocinio formativo"**

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

### **Art. 4 "Progetto formativo"**

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

### **Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"**

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

### **Art. 6 "Obblighi del tirocinante"**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

### **Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### **Art. 9 "Copertura assicurativa"**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### **Art. 10 "Oneri"**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### **Art. 11 "Privacy"**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.



## Art. 12 “Durata”

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

### **Art. 13 “Imposte e oneri”**

**La presente Convenzione:**

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

### Art. 14 “Foro competente”

**Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.**

Milano, li 18/5/2017

**CENTRO ORTOPEDICO PIEMONENSE SNC**  
Via Cadorna, 26 - 20017 RHO (MI)  
Tel/Fax 02/53781227  
(ditta IVA 01502150158 e 20964  
cod. fornitore 03030900170.....)

PER  
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-C.T.O.  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
Prof. Giuseppe Vincenzo Milneo

# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE

TRA.

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-C.T.O., C.F. e P. IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott. Francesco Laurelli, con sede in piazza Cardinal Ferrari n. 1 - 20122- Milano, in quanto sede del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche dell'Università degli Studi di Milano, di seguito denominata "*struttura promotrice*"

E

L'Azienda **ORTOFARMA SRL**....., c.f. **09143150960**....., con sede legale in **MILANO**..... Prov. **MI**....., via **G. B. PEROZZI**..... n. **8**....., e-mail **NEGOZIO@ORTOFARMA.IT**, tel. **02/66111909**....., in persona del Legale Rappresentante **MAESTRONI DAVIDE**..... nato/a a **MILANO**..... il **22/10/181** e domiciliato/a per la carica in **MILANO**..... Via **P. D. HACCIONE**..... n. **3**, di seguito denominata "*struttura ospitante*" (sede di tirocinio).

Premesso

- che, con deliberazione 6.11.2008 n.283, l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha approvato la stipulazione di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche;
- che, con D.G.R. n. VIII/9004 del 20.2.2009, con cui la Regione Lombardia ha autorizzato la stipulazione della sopracitata convenzione;
- che, con deliberazione n. 516 del 18/11/2015 l'Università e l'Azienda Ospedaliera hanno formalizzato il rinnovo del rapporto convenzione per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2014/2015;
- che fra le attività formative professionalizzanti e di tirocinio è prevista un'attività di tirocinio da svolgersi presso i Laboratori ortopedici attrezzati;

Si conviene quanto segue:

## Art. 1 "Oggetto"

La presente convenzione regola i rapporti tra la *struttura promotrice* e la *struttura ospitante* concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento - nell'ambito della convenzione citata nelle premesse per il funzionamento del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche, a favore di studenti e come da proposta annualmente predisposta dall'Università in accordo con la *struttura promotrice*.

## Art. 2 "Finalità"

I programmi di tirocinio formativo concordati dalla *struttura promotrice* con la *struttura ospitante* hanno come oggetto l'acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di integrare il percorso accademico dello studente, nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

### **Art. 3 "Tirocinio formativo"**

In ogni Anno Accademico il Responsabile del Corso di Laurea, concorderà con la *struttura ospitante* la modalità di attuazione del tirocinio di formazione, il periodo nel quale lo stesso dovrà essere svolto, il numero degli studenti partecipanti e darà esecuzione agli accordi stipulati, anche nominando i tutori per conto della *struttura promotrice*.

### **Art. 4 "Progetto formativo"**

- a) i tirocini attivati non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro;
- b) durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un Tutore, designato dalla *struttura promotrice* su proposta del Coordinatore/Presidente del Corso di Laurea, in veste di Responsabile didattico-organizzativo, e da un Responsabile aziendale, indicato dalla *struttura ospitante*;
- c) il Tutore provvede a programmare l'attività e ad attestare la frequenza dello studente su apposito libretto predisposto dal Consiglio del Corso di Laurea; al termine del tirocinio è inoltre tenuto ad esprimere un giudizio sull'attività svolta dallo studente;
- d) per ciascun tirocinante inserito nella *struttura ospitante*, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un Progetto Formativo contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del Tutore e/o del Responsabile aziendale
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella sede di tirocinio
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni (a cura dell'Università degli Studi di Milano).

### **Art. 5 "Obblighi delle parti contraenti"**

La *struttura ospitante*, per le esigenze di tirocinio pratico della *struttura promotrice*, si impegna a mettere a disposizione le proprie attrezzature, reparti o servizi per studenti tirocinanti, nel numero consentito dalla Legge. La *struttura promotrice* garantisce che le strutture suddette saranno utilizzate per l'esclusivo espletamento delle attività di tirocinio.

### **Art. 6 "Obblighi del tirocinante"**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo
- osservare le disposizioni dettate dalla *struttura ospitante* al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e di altri presenti
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante il periodo di tirocinio

### **Art. 7 "Obblighi della struttura ospitante"**

La *struttura ospitante* si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere la *struttura promotrice*, fatti salvo quelli previsti nella Convenzione.

#### **Art. 8 "Prevenzione e sicurezza"**

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso la *struttura ospitante*, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 81/2008 della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, pertanto, al Responsabile della *struttura ospitante* competono, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

#### **Art. 9 "Copertura assicurativa"**

L'Università degli Studi di Milano garantisce ad ogni tirocinante nell'espletamento dell'attività formativa una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento dell'attività didattica, la *struttura ospitante* si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università degli Studi di Milano ed alla *struttura promotrice*.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 9 Aprile 1999 n. 156, la copertura antinfortunistica dei soggetti impiegati in tirocini promossi dalle Università Statali è assicurata mediante la speciale forma di 'gestione per conto' dello Stato.

#### **Art. 10 "Oneri"**

La presente Convenzione non comporta alcun onere né per la *struttura promotrice* né per l'Università degli Studi di Milano in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla *struttura ospitante*.

Dalla presente Convenzione non deriva all'Ente convenzionato alcun obbligo di fornitura di materiale didattico agli studenti.

#### **Art. 11 "Privacy"**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati trattati esclusivamente in forma anonima potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono rispettivamente la *struttura ospitante* e la *struttura promotrice*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

Il contraente si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.



## Art. 12 "Durata"

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha validità di 3 anni accademici; potrà essere rinnovata con dichiarazione espressa delle parti per eguale periodo. Le parti, fermo restando la conclusione dell'Anno Accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'Anno Accademico.

## Art. 13 "Imposte e oneri"

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta sul bollo, a carico di entrambi i contraenti in solido, ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. n.131/1986 e successive modificazioni e integrazioni; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

## Art. 14 "Foro competente"

Foro competente per eventuali controversie è quello di Milano.

Milano, li 1/4/16

PER.....  
il Rappresentante Legale  
(dott. **ORTOFARMA Srl**)  
**Via G. B. Pergolesi, 8**  
**20124 Milano**  
**P.IVA 09143150960**

PER.....  
**ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico**  
**Gaetano Pini C.T.O.**  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Francesco Laurelli)**



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**  
Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche  
Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale  
Prof. Giuseppe Vincenzo Mieleo